



IL TRIBUNALE DI ROVIGO

riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Dr. Marcello D'Amico, | Presidente |
| Dr. Mauro Martinelli, | Giudice relatore ed estensore |
| Dr.ssa Valentina Vecchietti, | Giudice |

nella causa rubricata sub n. **20/2015** R.G. Conc. Prev., ha pronunciato il seguente

DECRETO

La “ s.r.l.” ha depositato il 4 agosto 2015 domanda di concessione del termine di cui all’art. 161, VI comma l.f., richiedendo la sospensione dei contratti bancari pendenti e stipulati con la Cassa di Risparmio , la Banca di Credito Cooperativo e la

Il Tribunale – con decreto del giorno 11 agosto 2015 – ha concesso il termine di cento venti giorni per il deposito del piano, della proposta e dei documenti di corredo ed instaurato il contraddittorio con i terzi in ordine alla richiesta di sospensione, in aderenza all’orientamento espresso dalla Corte di Appello di Venezia prima della riforma attuata dal d.l. n. 83/2015 (convertito con modificazioni dalla l. n. 132/2015), quantunque la nuova previsione legislativa si riferisca esclusivamente allo scioglimento dei contratti pendenti, rafforzandosi l’idea che le ragioni di urgenza che sottendono l’istanza di sospensione e la natura cautelare dell’istituto - non disgiunti dal momento di decorrenza di efficacia, legato alla recettività dell’atto di autonomia privata - inducano a ritenere non strettamente necessaria la instaurazione del contraddittorio.

Si è costituita solo la “Cassa di Risparmio del s.p.a.”, eccependo l’inammissibilità della richiesta sospensione (e del prospettato scioglimento) in virtù delle cessioni dei crediti collegati ai rapporti giuridici pendenti, nonché in relazione ai

negozi di mandato all'incasso connessi a patti di compensazione, ribadendo l'orientamento giurisprudenziale che ha escluso l'ammissibilità dell'applicazione dell'art. 169 bis l.f. nell'ipotesi di adempimento integrale da parte dell'Istituto bancario.

Dopo la prima udienza, è stata disposta l'acquisizione del parere del Commissario sull'assunto che la richiesta di scioglimento sia annoverabile tra gli atti di straordinaria amministrazione (cfr. in senso conforme la Corte di Appello di Milano, 4 febbraio 2015 in www.ilcaso.it), indi all'udienza del 16 ottobre 2015 il Tribunale si è riservato.

Giova premettere che la recente novella, in adesione all'orientamento giurisprudenziale di merito prevalente (non condiviso da questo Tribunale), ha voluto equiparare, sotto il profilo nozionistico, gli artt. 72 e 169 bis l.f., posto che dalla difformità lessicale parte della dottrina e della giurisprudenza avevano giustificato una diversa portata applicativa, consentendo lo scioglimento anche dei contratti bancari eseguiti integralmente dall'istituto di credito.

Orbene, a prescindere al fatto che non sono bastati due interventi normativi per riuscire a riprodurre fedelmente il contenuto dell'art. 72 l.f., posto che manca il riferimento alla esclusione dei contratti eseguiti integralmente da entrambe le parti, si evidenzia come l'equivoco parallelistico nasca proprio dalle diverse conseguenze normative derivanti nel concordato e nel fallimento.

Ove, infatti, l'impresa fallisca la vigenza dei contratti bancari per linee autoliquidanti non legittima l'Istituto di credito ad incassare somme di denaro da terzi in virtù di mandati di pagamento sottoscritti dal cliente (con eventuale patto di compensazione): il principio che governa la procedura fallimentare – la *par condicio creditorum* – impone di attribuire tali somme alla massa e a distribuirle secondo il legittimo ordine delle cause di prelazione.

Non si condivide, dunque, l'evidenziata esigenza di sovrapposizione delle situazioni, che finisce, equiparando l'oggetto del possibile scioglimento contrattuale, per ottenere

conseguenze del tutto opposte nell'ipotesi di concordato, ove l'istituto bancario può incamerare le somme a danno della massa creditoria.

Ciò posto, si ritiene comunque imprescindibile precisare che allorché alle anticipazioni bancarie siano seguite cessioni di credito opponibili all'imprenditore, deve ritenersi del tutto escluso un problema di scioglimento del contratto, poiché il relativo diritto è già stato trasferito alla Banca.

In altri termini, l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento del contratto non producono alcun effetto rispetto ai crediti ceduti, i quali sono già entrati nella sfera giuridica del cessionario prima della pubblicazione della domanda di concordato, con la conseguenza che l'Istituto bancario potrà legittimamente e definitivamente incamerare le somme versate dai terzi ceduti.

Le eventuali controversie in ordine alla validità ed opponibilità della cessione - così come gli eventuali obblighi di restituzione di somme non legittimamente trattenute dall'istituto bancario - sono devolute al giudice ordinario ed esulano dai poteri di verifica ad opera del Tribunale nel contesto concordatario.

Nel fuoco degli istituti richiamati rientrano, invece, i crediti dell'imprenditore per i quali sia stato dato un mandato all'incasso con patto di compensazione.

Pur volendo accedere all'interpretazione che ha equiparato l'oggetto degli artt. 72 e 169 bis l.f., con ciò escludendosi la sospensione o lo scioglimento dei contratti integralmente eseguiti da una delle parti, è evidente come la preclusione non possa operare allorché la prestazione non sia stata eseguita totalmente dall'Istituto di credito, circostanza che ricorre, in particolare, quando l'imprenditore non abbia acceduto all'intero ammontare accordato: in queste ipotesi, poiché l'imprenditore, nella vigenza del contratto (sul punto il legislatore è stato lapalissiano con l'introduzione del superfluo ultimo periodo del terzo comma dell'art. 182 *quinquies* l.f.) può accedere alle somme accordate e non ancora riscosse, è consentito al Tribunale concedere l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento del contratto.

Giova, infine, evidenziare come nell'ipotesi di operazioni commerciali riferibili ad un unico rapporto di conto corrente non possa operare la compensazione – la quale presuppone la alterità dei rapporti giuridici – ma si verifichi un mero effetto contabile di elisione delle poste attive e passive; ciò determina, a parere del Tribunale, una illegittima acquisizione delle somme pagate dai terzi debitori in data successiva alla pubblicazione della domanda di concordato, poiché non vi è alcuna compensazione e si tratta di un pagamento vietato riferibile all'imprenditore in forza di una delegazione di pagamento fatta al terzo.

Nel caso esaminato la ricorrente ha intrattenuto rapporti bancari con tre istituti di credito:

- A) con la "Cassa di risparmio s.p.a.", rispetto alla quale pur essendoci formalmente due contratti (una apertura di credito in conto corrente, un affidamento bancario a breve termine) vi è una regolamentazione unitaria data da un contratto quadro 00022/9000/ (che prevede una concessione per affidamenti da operazioni commerciali auto liquidanti per € 550.000,00, una apertura di credito in conto corrente per € 80.000,00 e un affidamento transitorio per anticipi fatture per € 300.000,00, poi ridotta ad € 250.000,00) e un unico conto corrente (02803/0740/00577545), con previsione del patto di compensazione;
- B) con la " s.p.a.", attraverso un'apertura di credito per € 15.000,00 e un affidamento promiscuo per anticipi salvo buon fine di € 150.000,00, con previsione del patto di compensazione;
- C) con la "Banca di Credito Cooperativo", attraverso un'apertura di credito sul c/c 05/010052207 per € 350.000,00; una apertura di credito per € 400.000,00 sul c/c e c/c ; una apertura di

credito di € 600.000,00 con garanzia ipotecaria sul c/c

mutuo fondiario per € 1.000.000,00 e un mutuo chirografario per € 400.000,00.

Le indagini operate dal Commissario hanno consentito di accertare che la "..... s.r.l." ha utilizzato € 795.958,75 rispetto agli € 800.000,00 affidati dalla "....."; € 14.764,16 sugli € 15.000,00 affidati in c/c dalla ".....", senza utilizzare l'importo di € 150.000,00 concesso sull'affidamento anticipi s.b.f. dal medesimo istituto di credito ed € 339.048,27 sull'affidamento di € 350.000,00 concesso su c/c 52207 dalla Banca ".....", nonché € 263.182,24 sui 400.000 euro concessi sul c/c anticipi sbf dalla medesima banca (mentre risultano integralmente riscossi gli importi connessi alla apertura di credito con garanzia ipotecaria c/c 4926).

Il Commissario ha altresì accertato che rispetto alla "....." si sono perfezionate cessioni di credito per € 224.797,38; mentre per altre (dettagliatamente indicate nel documento depositato in udienza) la data certa sarebbe stata apposta attraverso la sottoscrizione dei terzi ceduti e l'inserimento dell'intero file nel *data base* della banca con marca elettronica fidefacente.

Richiamate le premesse giuridiche in premessa, si evidenzia come tali profili esulino allo stato dall'oggetto del provvedimento richiesto.

Per tutte le ragioni enucleate, si ritiene, dunque, ammissibile l'istanza di sospensione dei predetti contratti, ritrovandosi la ragione della domanda nella finalità stessa perseguita ovvero la destinazione dei crediti non ancora riscossi alla proposta concordataria per la soddisfazione dei creditori.

La sospensione si estende ad ogni pattuizione accessoria o negozio accessorio.

P. Q. M.

AUTORIZZA la “ s.r.l.” **alla sospensione** dei contratti bancari stipulati con
la Cassa di Risparmio s.p.a. indicati nella motivazione e nella relazione
del commissario riferiti al c/c 02803/0740/ e al contratto quadro
00022/9000/ ; con la apertura di credito su c/e e
affidamento su sbf sui c/c 246534 e 246441; con la Banca di Credito
Cooperativo apertura di credito sul c/c per € 350.000,00 e una
apertura di credito per € 400.000,00 sul c/c e c/c

Rovigo, 20 ottobre 2015

Il Giudice Estensore

Il Presidente